



COMUNE DI RAVENNA

AREA SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORT
SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PG. _____ del _____

Ordinanza TL866/2019 del 04/06/2019

Accesso dei cani in spiaggia – stagione balneare estiva

IL SINDACO

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 del 08 marzo 2019 a disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza;

DATO ATTO che per stagione balneare "estiva" si intende il periodo della stagione come disciplinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione Emilia-Romagna e che per stagione balneare "invernale" si individua il periodo dell'anno non compreso nella stagione estiva;

PREMESSO CHE nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche, e che la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

VISTO l'art.4 punto 1 lett. j) "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" dell'Ordinanza 1/2019 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, dandone comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia consentito l'accesso con animali;

VISTA la nota PG. 72652/2019 del 11/04/2019 della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Ravenna, e U.O. Sanità animale – Ravenna contenente indicazioni per l'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione, prodotte dal Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO CHE si ravvisa l'opportunità di individuare in via sperimentale e per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, nelle sottototate località, tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

- **CASALBORSETTI (RA)**: tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.70,00 circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare " OVERBEACH" come da planimetria allegata;

- **MARINA ROMEA (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 100,00 circa tra il Campeggio Reno e il campeggio Romea come da planimetria allegata;

- **MARINA DI RAVENNA (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 80,00 adiacente lato nord allo stabilimento balneare Ruvido come da planimetria allegata;

- **LIDO ADRIANO (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 80,00 circa a Nord del pubblico stabilimento balneare " OASI ", come da planimetria allegata;

- **LIDO DI CLASSE (RA)**: tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 60,00 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio, come da planimetria allegata;

- **LIDO DI SAVIO (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 40,00 (fronte mare) circa a sud della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio, come da planimetria allegata.

VISTA la legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205";

VISTI gli articoli 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO l' art. 4, punto 1) lett. j) dell' Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 del 08 marzo 2019;.

VISTA l'Ordinanza Balneare Integrativa TL. 546/2019 del 16 aprile 2019 emanata dal Comune di Ravenna;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

DISPONE:

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo compreso tra il secondo fine settimana (sabato e domenica) di giugno e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre;
- non essendo le aree dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per il benessere dell'animale, sarà cura del proprietario creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- HERA SPA - Sede Operativa di Ravenna, provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

DISPONE INOLTRE:

- 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 3) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- 4) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
- 5) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- 6) E' consentita la balneazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza dell'animale in acqua nelle ore centrali della giornata, indicativamente dalle 11,30 alle 14,30;

- 7) I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all'ingresso dello specchio acqueo e all'uscita dall'acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio, e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia;
- 8) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- 9) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 10) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi

Proventi: al Comune di Ravenna;

Avverte che

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ravenna,

**IL SINDACO
MICHELE DE PASCALE**



- **CASALBORSETTI (RA)**: tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.70,00 circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare " OVERBEACH";



- **MARINA ROMEA (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 100,00 circa tra il Campeggio Reno e il campeggio Romea;



- **MARINA DI RAVENNA (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 80,00 adiacente lato nord allo stabilimento balneare Ruvido;



- **LIDO ADRIANO (RA):** tratto di spiaggia libera di mt. 80,00 circa a Nord del pubblico stabilimento balneare "OASI";



- **LIDO DI CLASSE** (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 60,00 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio;



- **LIDO DI SAVIO (RA)**: tratto di spiaggia libera di mt. 40,00 (fronte mare) circa a sud della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio.